



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE



Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57

“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”

Venezia, 11 luglio 2007

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57

***“Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta”***

Coordinamento scientifico: prof. G. Valotti

Gruppo di Progetto: dott. G. Frolo, dott. C. Simionato, dott.ssa E. L. Giglio

Coordinatori: dott. R. Valente, dott. S. Amadi

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:

Direzione Industria

Direzione Bilancio e Controllo di Gestione



INDICE

	<i>pag.</i>
A) INFORMAZIONI GENERALI.	1
B) ANALISI FINANZIARIA.	2
Sez. 1: Spesa complessiva della Regione. ...	2
Sez. 2: Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (2001-2004).	4
C) ANALISI DI OUTPUT.	6
C.1.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"	6
Sez. 1: Progetti finanziati	6
Sez. 2: Grado di copertura dei costi dei progetti finanziati.	8
Sez. 3: Analisi dell'iter procedurale e del pagamento dei contributi.	9
C.2.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"	10
Sez. 1: Esito dei finanziamenti.	10
Sez. 2: Tipologie di interventi realizzati	11
Sez. 3: Valutazione delle strutture tecniche addette all'applicazione della legge	12
Sez. 4: Valutazione di altri interlocutori rilevanti	13
 ALLEGATO	 14
LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, N. 57	
<i>"INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA"</i>	

**SCHEMA DI MONITORAGGIO****L.R. 24 DICEMBRE 1999, N. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA"****A) INFORMAZIONI GENERALI**

Obiettivi della legge: promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, non cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali e comunitarie.

Interventi previsti:

concessione di contributi per spese d'investimento fino al 70% della spesa ammissibile e per un importo massimo di euro 25.000 finalizzati alla costituzione - da parte di soggetti giovani - di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che:

- non si configurino come continuazione di imprese preesistenti;
- abbiano sede operativa nel territorio della regione Veneto;
- rispondano alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

Si definiscono costituite da giovani:

- a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di questa fascia di età

Si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative:

- all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" ex regolamento CE n. 69/2001.

Struttura competente: Direzione Industria.







B) ANALISI FINANZIARIA


Sez. 1: Spesa complessiva della Regione (dati aggiornati al 31 dicembre 2006)

Tav. 1: Somme stanziare, impegnate e pagate per anno (valori in euro)

V. All. A
Tav. 1-2



Tav. 2: Somme stanziare, impegnate e pagate complessive (valori in euro)





PUNTO DI ATTENZIONE: PRECISAZIONE METODOLOGICA

Per *pagamenti* di un dato anno si intendono i pagamenti effettuati nel corso dell'anno stesso (si suddividono in pagamenti in conto competenza, cioè riferiti agli impegni assunti nell'anno, e pagamenti in conto residui, cioè riferiti ad impegni assunti in anni precedenti).

[*] Per *pagamenti complessivi relativi agli impegni dell'anno* si intendono tutti i pagamenti, relativi agli impegni assunti in quel dato anno, effettuati fino a una certa data (in questo caso si tratta del 31 dicembre 2006)

anno	stanziamenti di competenza	impegni	% imp./stanz.	pagamenti (§)	% pagam./ (stanz. + residui iniziali)	pag. compl. relativi agli impegni dell'anno [*]	%pagam. compl./ stanz.
2001	774.685	774.685	100%	0	0%	614.847	79%
2002	2.476.825	2.476.825	100%	222.447	7%	1.364.380	55%
2003	2.800.000	2.800.000	100%	829.994	14%	1.552.029	55%
2004	3.000.000	3.000.000	100%	1.351.114	18%	755.856	25%
2005	3.000.000	0	0%	892.297	9%	-	-
2006	0	-	-	991.260	22%	-	-
				4.287.112	2001-06	4.287.112	

	stanziamenti totali	impegni totali	% impegni tot./ stanz. tot.	pagamenti totali	% pagam. totali/ stanz. totali
2001-06	12.051.510,28	9.051.510,28	75%	4.287.111,60	36%

PUNTO DI ATTENZIONE

(§) I dati relativi ai **pagamenti** vanno interpretati alla luce di due ordini di considerazioni:


- (1) il bando 2001 e il bando 2003 sono stati caratterizzati da un notevole numero di progetti non realizzati e che pertanto hanno avuto come esito la non finanziabilità e la revoca dei contributi assegnati (il bando 2003 è ancora in fase di completamento e pertanto i contributi assegnati sono stati finora solo parzialmente erogati);
- (2) i tempi di pagamento dei contributi sono legati ai tempi di rendicontazione da parte dei soggetti destinatari.




Sez. 2: Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (2001-2004)

V. All. B Tav. 4,
All. C Tav. 9


Tav. 3: Ripartizione per provincia dei contributi regionali assegnati (anni 2001-2004)



Tav. 4: Contributo medio concesso alle imprese ripartite per provincia (anni 2001-2004)



Tav. 5: Spesa per abitante (età: 18-35 anni) ripartita per provincia (anni 2001-2004; dati censimento 2001)



Spesa per abitante (età: 18-35 anni) Regione Veneto: 7,86 euro

**Tav. 3:** Ripartizione per provincia dei contributi regionali assegnati (anni 2001-2004)

	bando 2001	bando 2003	2001-2004
Belluno	374.727	775.577	1.150.304
Padova	702.934	1.313.450	2.016.385
Rovigo	50.000	236.032	286.032
Treviso	411.054	1.016.620	1.427.674
Venezia	588.832	1.114.026	1.702.858
Verona	456.510	598.532	1.055.043
Vicenza	667.452	745.762	1.413.214
totale	3.251.510	5.800.000	9.051.510

Tav. 4: Contributo medio concesso alle imprese ripartite per provincia (anni 2001-2004)

2001-2004	domande finanziate	contributo concesso	contributo medio concesso
Belluno	60	1.150.304	19.172
Padova	110	2.016.385	18.331
Rovigo	14	286.032	20.431
Treviso	74	1.427.674	19.293
Venezia	92	1.702.858	18.509
Verona	60	1.055.043	17.584
Vicenza	75	1.413.214	18.843
totale	485	9.051.510	18.663

Tav. 5: Spesa per abitante (età: 18-35 anni) ripartita per provincia (anni 2001-2004; dati censimento 2001)

2001-2004	contributo concesso	n° abitanti età 18-35 anni	contributo medio concesso
Belluno	1.150.304	49.301	23,33
Padova	2.016.385	218.706	9,22
Rovigo	286.032	58.364	4,90
Treviso	1.427.674	206.238	6,92
Venezia	1.702.858	200.503	8,49
Verona	1.055.043	210.275	5,02
Vicenza	1.413.214	207.666	6,81
totale	9.051.510	1.151.053	7,86



C) ANALISI DI OUTPUT

C.1) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"

Sez.1: Progetti finanziati

Tav. 6: *Analisi delle domande*

Bando	Anni di finanziamento	Domande pervenute	Domande ammissibili	Domande finanziate	Domande finanz./ ammissibili (%)
2001	2001-02	353	300	178	59%
2003	2003-04	615	597	307	51%
Totale	2001-04	968	897	485	54%

N.B.:

- (1) Le domande finanziate per entrambi i bandi sono state calcolate considerando sia la prima graduatoria che gli scorrimenti degli anni successivi (due per il bando 2001 e uno per il bando 2003). Si vedano, a tal proposito, le due tavole seguenti.
- (2) Il mancato finanziamento di una parte delle domande ammissibili è dovuto alla carenza di fondi.

Tav. 7: *Contributi assegnati (valori in euro) – Bando 2001*

Decreto/ Delibera	Data	Nuove imprese finanziate	Integraz. finanz. già erogati	Contributo concesso
DDR 224	28/12/2001	40	-	774.685
DDR 412	03/06/2002	107	4	2.000.000
DDR 466	23/09/2002	31	3	476.825
		178		3.251.510

N.B.: L'assegnazione dei contributi per il bando 2001 è avvenuta sia utilizzando gli stanziamenti di bilancio 2001 sia utilizzando quelli del bilancio 2002, procedendo a due scorrimenti della graduatoria approvata nel 2001. Il Decreto n. 597 del 20 dicembre 2002 ha permesso di impegnare 48.186, 07 euro, resisi disponibili a seguito di due rinunce, integrando i contributi concessi a 7 imprese già finanziate con il Decreto 466.

Tav. 8: *Contributi assegnati (valori in euro) – Bando 2003*

Decreto/ Delibera	Data	Nuove imprese finanziate	Integraz. finanz. già erogati	Contributo concesso
DDR 373	23/12/2003	152	-	2.800.000
DGR 3394	29/10/2004	155	22	3.000.000
		307		5.800.000


N.B.: L'assegnazione dei contributi per il bando 2003 è avvenuta sia utilizzando gli stanziamenti di bilancio 2003 sia utilizzando quelli del bilancio 2004, procedendo a uno scorrimento della graduatoria del 2003.

Tav. 9: *Serie storica dei contributi assegnati (valori in euro) – Anni 2001-2004*

anno	contributo concesso	%
2001	774.685	9%
2002	2.476.825	27%
2003	2.800.000	31%
2004	3.000.000	33%
	9.051.510	



Tav. 10: Percentuale delle imprese finanziate per tipologia di attività (bandi 2001 e 2003, anni 2001-2004)




Tav. 11: Imprese finanziate e contributi assegnati per tipologia di attività (bandi 2001 e 2003, anni 2001-04 – valori in euro)

Riepilogo delle domande per attività	Bando 2001		Bando 2003		2001-2004
	Imprese fin	finanz. medio	Imprese fin	finanz. medio	Finanziamento totale
Attività manifatturiere	35	18.857,73	39	20.505,30	1.459.727,25
Costruzioni	19	16.112,92	28	17.398,49	793.303,20
Commercio; riparazione autoveicoli, motocicli e beni personali per la casa	31	19.103,89	55	19.287,68	1.653.042,99
Alberghi e ristoranti	11	23.638,63	11	21.782,94	499.637,27
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	3	17.143,99	3	24.525,96	125.009,85
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali	50	17.172,19	129	18.114,29	3.195.352,91
Istruzione	1	13.014,71	7	17.637,47	136.477,00
Sanità e altri servizi sociali	-	-	3	13.909,34	41.728,02
Altri servizi pubblici, sociali e personali	28	18.215,81	32	19.912,16	1.147.231,80
Totale	178	18.266,91	307	18.892,51	9.044.390,55



Sez. 2: Grado di copertura dei costi dei progetti finanziati

Tav. 12: Ripartizione del costo degli interventi tra Regione e Piccole e Medie Imprese



Tav. 13: Copertura dei costi dei progetti finanziati

Bando	Anni	Spesa ammissibile	Totale contributi regionali	Copertura dei costi a carico della Regione (%)
2001	2001-02	7.004.709	3.251.510	46%
2003	2003-04	11.186.362	5.800.000	52%
Totale	2001-04	18.191.071	9.051.510	50%



Sez. 3: Analisi dell'iter procedurale e del pagamento dei contributi

Tav. 14: Tempi dell'istruttoria e di pagamento dei contributi

Bando 2001

Durata istruttoria: scadenza bando – primo provvedimento di assegnazione dei contributi (353 domande pervenute)	40 giorni
Scadenza bando – data ultima rendicontazione	650 giorni
Durata media pratica (scadenza bando – mandato ultimo pagamento)	730 giorni

N.B.: Il bando 2001 permetteva ai soggetti destinatari la scelta tra due modalità di erogazione del contributo:

- (1) - 50 % previa rendicontazione dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'iniziativa (*acconto*);
- 50 % a completa realizzazione dell'intervento previo invio di rendicontazione conclusiva (*saldo*).
- (2) 100% del contributo in un'unica soluzione a completa realizzazione dell'intervento previo invio di rendicontazione conclusiva.

Bando 2003

Durata istruttoria: scadenza bando – primo provvedimento di assegnazione dei contributi (615 domande pervenute)	155 giorni
Scadenza bando - data rendicontazione	782 giorni
Durata media pratica (scadenza bando – mandato pagamento)	820 giorni

N.B.: Il bando 2003 prevedeva la seguente modalità di erogazione del contributo:

- 100% del contributo in un'unica soluzione a completa realizzazione dell'intervento previo invio di rendicontazione conclusiva.

Tav. 15 : Progetti effettivamente finanziati (valori in euro)

Bando	Anni di finanz.	Progetti finanziati (graduatoria)	Partecipaz regionale (impegno iniziale)	Contributo medio per progetto	Progetti effettivamente finanziati	Contributo erogato	Contributo erogato medio per progetto	% Contributo erogato / Impegno iniziale
2001	2001-2002	178	3.251.510	18.266,91	108	1.979.227	18.326,17	61%
2003	2003-2004	307	5.800.000	18.892,51	127	2.307.885	18.172,32	40%
	2001-2004	485	9.051.510	18.662,91	235	4.287.112	18.243,03	47%

N.B.:

- (1) I bandi prevedevano limiti massimi ai contributi da assegnare:
 - a) il 70% della spesa ammissibile;
 - b) non oltre 25.000 euro di contributo.
- (2) La differenza tra il contributo assegnato e quello erogato dipende dalla mancata realizzazione dei progetti ammessi e finanziati e dalle economie derivanti da minori investimenti. Inoltre, il bando 2003 non è ancora concluso e i dati non sono definitivi.




C.2) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"


Sez. 1: Esito dei finanziamenti

La valutazione dei risultati prodotti dalla applicazione della LR 57/1999 si è potuta realizzare completamente per il bando 2001, le cui pratiche sono state tutte chiuse, e solo parzialmente per il bando 2003, che non ha ancora completato il suo iter procedurale.

Tav. 16: *Esito progetti Bando 2001*



Tav. 17: *Esito progetti Bando 2003*



N.B.:

(1) I progetti "in sospenso" si riferiscono a quelle imprese che non hanno ancora fatto pervenire la rendicontazione


(2) Il numero dei progetti realizzati ex bando 2003, 135, comprende anche 8 progetti a cui è stato erogato il contributo dopo il 31/12/2006 ed è quindi diverso rispetto a quello che compare nella tavola 15 (127 progetti).



Sez. 2: Tipologie di interventi realizzati


Tav. 18: *Tipologia di interventi finanziati (bando 2001)*

*Contributi erogati 2001-02: 1.979.227 euro
Imprese finanziate: 108*



Tav. 19: *Tipologia di interventi finanziati (bando 2003)*

Contributi erogati 2003-04: 2.423.504 euro ()
Imprese finanziate: 135 (*)*



N.B.: (*) Nell'analisi degli interventi effettuati ex bando 2003 sono state fatte rientrare anche 8 imprese a cui è stato erogato il finanziamento dopo il 31/12/2006 (l'ammontare dei contributi erogati e il numero di imprese finanziate, dunque, sono diversi rispetto a quelli che compaiono nella tavola 15).



Sez. 3: Valutazione delle strutture tecniche addette all'applicazione della legge

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte della Direzione Industria, struttura tecnica che quotidianamente si occupa della sua applicazione e che rappresenta dunque un osservatore preferenziale dei punti di forza e di criticità della normativa in esame. Tale valutazione è stata effettuata nel mese di marzo 2007.

Punti di forza	Punti di criticità e suggerimenti
<ul style="list-style-type: none"> • Grazie a questa legge il Veneto è stata una delle prime regioni a dotarsi di una normativa a favore della costituzione di nuove imprese giovanili. • La legge ha favorito la costituzione di nuove imprese giovanili che avessero come obiettivo l'innovazione tecnologica. • Priorità di ammissione a contributo per la costituzione di imprese che realizzano nuove iniziative in materia di sicurezza ambientale. • I contributi, seppur di importi non elevati, sono concessi in conto capitale e per questo molto appetibili per la costituzione di nuove imprese giovani. • Ampi margini di sviluppo delle attività economiche legate alle PMI. • Tempi di erogazione dei contributi mediamente veloci (tre mesi circa dopo la rendicontazione, ove la documentazione presentata risulti corretta). 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse disponibilità finanziarie e non sufficienti a soddisfare le domande pervenute. • La legge non risolve il problema del deficit di managerialità nella piccola impresa e l'eccessiva microdimensione delle imprese, con conseguente limitata capitalizzazione delle stesse. • Per alcuni aspetti la legge non favorisce la crescita dimensionale delle imprese e neppure ne aumenta la propensione all'investimento. • Non risolve il problema della difficoltà di fare sistema e della tendenza a fare da solo degli imprenditori, che rendono vulnerabile il modello veneto di fronte alle macroreti globali. • Non risolve il problema del deficit di formazione ad alto livello (per i giovani imprenditori), della limitata innovazione, della difficoltà di sistema e del ricambio generazionale. • Mancano strumenti di sviluppo, metodologie di valutazione e di verifica dell'attuazione del reale impatto in termini di miglioramento della situazione economica a conclusione dei progetti sul territorio ove ricadono. • Necessità di raccordo fra norme di settore, semplificazione e aggiornamento normativo, con valorizzazione anche del ruolo di programmazione regionale.



Sez. 4: Valutazione di altri interlocutori rilevanti

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte delle Camere di Commercio, che sul territorio promuovono e seguono iniziative a favore delle nuove imprese giovanili al fine di favorirne la nascita e qualificare i titolari delle stesse.

Ogni Camera è stata contattata dapprima telefonicamente e poi a mezzo posta elettronica nel mese di aprile 2007; le valutazioni ritenute utili all'implementazione della presente sezione, fornite dalle Camere di Belluno e Verona, vengono sintetizzate per punti nella tabella che segue:

Punti di forza	Punti di criticità e suggerimenti
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Iter procedurale:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indicazione temporale di massima</i> su data pubblicazione del bando e pubblicazione graduatorie; - <i>tempi ragionevoli previsti</i> per la presentazione delle domande - la possibilità di "scorrimento della graduatoria" ha permesso di assegnare contributi alle domande ammesse in prima istanza ma non finanziabili. • Positiva l'ammissibilità di <i>investimenti in beni usati</i> limitatamente al rispetto di determinate condizioni • Positiva la <i>quota-percentuale elevata di spese ammissibili del 70%</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Criteri di riparto:</u> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di priorità specifiche per il <i>settore del commercio</i>, che quindi rimane penalizzato • <u>Qualità della comunicazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - andrebbe <i>potenziata la pubblicizzazione</i> delle possibilità offerte dalla normativa regionale: <ul style="list-style-type: none"> a) dedicando una pagina intera sui quotidiani per informazioni che specifichino beneficiari e contenuto dell'iniziativa; b) riportando nell'annuncio alcuni dati relativi all'andamento dei bandi precedenti - va curata la <i>comunicazione ai soggetti che operano sul territorio</i> (Camere di Commercio) • <u>Altre iniziative:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <i>agevolazioni per le assunzioni</i> (sgravi fiscali o defiscalizzazioni, contributi per nuove assunzioni) - molti hanno richiesto e richiedono un <i>innalzamento dell'età ammissibile</i> fino ai 40 anni



L.R. 24 dicembre 1999, n. 57

“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”

**Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999)****INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA****Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario. (i)

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti. (ii)

1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. (iii)

1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1. (iv)

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. (v)

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

Art. 3 - Tipologia degli interventi.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 Euro. (vi)

Art. 4 - Divieto di cumulo.

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali e comunitarie. (vii)

Art. 5 - Spese ammissibili.

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese relative a:

- a) impianti, macchinari e attrezzature;
- b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;
- c) acquisto di brevetti e licenze;
- d) acquisto di software;
- e) atti notarili di costituzione di società;
- f) analisi di mercato e promozione;
- g) consulenze per l'organizzazione aziendale
- h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del costo totale dell'investimento.



3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. (viii)

Art. 6 - Disposizioni attuative.

omissis (ix)

Art. 7 - Commissione di valutazione.

omissis (x)

Art. 8 - Concessione e revoca del contributo.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare nonché le modalità procedurali.

2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile. (xi)

Art. 9 - Concessione e revoca del contributo.

1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, sulla base delle risorse disponibili.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:

a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;

b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;

c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;

d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività. (xii)

Art. 10 - Verifica consiliare.

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 11 - Formazione.

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani. (xiii)

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

- 1) per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, (xiv) mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23016, denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; (xv)



2) omissis (xvi)

1 bis Per gli esercizi finanziari successivi, lo stanziamento sul capitolo n. 23016, per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni. (xvii)

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

-
- (i) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (ii) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (iii) Comma aggiunto da comma 2 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (iv) Comma così modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, che ha sostituito le parole "sei mesi" con le parole "un anno". In precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 2 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (v) Comma così modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, che ha soppresso le parole "legale, amministrativa e" prima della parola operativa.
 - (vi) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (vii) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (viii) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (ix) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (x) Articolo abrogato da comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
 - (xi) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (xii) Articolo sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (xiii) Articolo sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (xiv) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
 - (xv) Numero modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, che ha eliminato il riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, in conseguenza della nuova formulazione dell'art. 3.
 - (xvi) Numero 2 abrogato da comma 3 art. 10 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28.
 - (xvii) Comma aggiunto da comma 2 art. 10 legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.